

IVA

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva dopo la circolare 19/E/2018

di **EVOLUTION**

L'articolo 1, comma 24, L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dei diritti e degli obblighi nell'ambito del Gruppo Iva alla luce del recente Principio di diritto n. 7 ma soprattutto della circolare 19/E/2018.

L'[articolo 70-quinquies, D.P.R. 633/1972](#) prevede che:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un **soggetto partecipante** a un Gruppo Iva:
 - nei confronti di un **altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo Iva**, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'Iva;
 - nei confronti di un **soggetto che non ne fa parte**, si considerano effettuate dal Gruppo Iva;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva** da un soggetto che **non ne fa parte**, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

Secondo la [circolare 19/E/2018](#), tali principi valgono anche per le **importazioni/esportazioni** e gli **acquisti/cessioni intracomunitarie** posti in essere da **membri del Gruppo** verso l"**esterno**", che si reputano **effettuate da e verso** il Gruppo stesso.

Gli **obblighi** e i **diritti** derivanti dall'applicazione delle norme in materia Iva sono, rispettivamente, **a carico e a favore del Gruppo Iva**. In particolare, il Gruppo Iva assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa **esigibile** o il diritto alla

detrazione è esercitabile a partire dalla **data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione** del Gruppo.

Invece, i **singoli partecipanti** assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa **esigibile** o il **diritto alla detrazione** è esercitabile anteriormente alla **data di ingresso nel Gruppo Iva** ovvero successivamente alla sua **cessazione**.

Per quanto, nello specifico, concerne la **detrazione dell'imposta**, con riguardo alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che sono effettuate nel **periodo che intercorre** tra l'**esercizio** dell'opzione e l'effettiva **costituzione** del Gruppo, è necessario - al fine del corretto esercizio del diritto alla detrazione - verificare quale sia il soggetto (Gruppo Iva o partecipanti al Gruppo) in capo a cui si sia verificata la **duplice condizione i)** (sostanziale) dell'**avvenuta esigibilità** dell'imposta e **ii)** (formale) del **possesso** di una valida fattura.

Il diritto all'acquisto di beni e servizi **senza il pagamento dell'Iva**, ai sensi dall'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), è esercitato:

- **dal Gruppo Iva**, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente l'ingresso;
- **dai singoli partecipanti** a seguito della **cessazione del Gruppo Iva**, in **proporzione** alle operazioni, a ciascuno di essi **riferibili**, che ne hanno costituito il presupposto.

Pertanto, il Gruppo Iva, già dal **primo anno** di efficacia dell'opzione per la sua costituzione, può beneficiare dello *status* di **esportatore abituale** sulla base del *plafond* maturato da ciascun **partecipante** al Gruppo medesimo e, dunque, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo Iva. In considerazione della **peculiarità** del meccanismo degli acquisti senza applicazione dell'imposta, la [circolare AdE 19/E/2018](#) ha chiarito che è **ammessa la presentazione delle dichiarazioni d'intento anche da parte dei singoli partecipanti al Gruppo**, che dovranno indicare nella citata dichiarazione di intento, unitamente al proprio codice fiscale, il **numero di partita Iva del Gruppo**.

L'Agenzia delle Entrate, con il **Principio di diritto n. 7 del 19 ottobre 2019**, ha affermato che il Gruppo Iva, soggetto passivo d'imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, deve calcolare il **pro-rata di detrazione** come ogni altro soggetto passivo d'imposta e dunque, secondo le previsioni di cui agli [articoli 19, comma 5](#), e [19-bis del D.P.R. 633/1972](#).

Nel **primo anno di operatività** la detrazione del Gruppo Iva è determinata in base ad un pro-rata determinato **presuntivamente**. È salvo il conguaglio alla fine dell'anno.

Il calcolo del pro-rata provvisorio del Gruppo Iva va effettuato impiegando **criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico** e **con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere** dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

Ancora, qualora il Gruppo Iva comprenda nel suo perimetro **uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello *split payment***, tale regime **non** trova **applicazione** per le **operazioni effettuate nei confronti del Gruppo**.

Infine, i **commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies](#) (introdotti dall'[articolo 1, comma 984, L. 205/2017](#)) contengono le regole dedicate alla **stabile organizzazione** all'interno del Gruppo Iva.

È previsto che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero** si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che **non ne fa parte (4-bis)**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero** si considerano effettuate nei confronti del **Gruppo Iva** da un soggetto che non ne fa parte (**4-ter**);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva**, costituito in un **altro Stato membro** dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti **del Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che **non ne fa parte (4-quater)**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva**, costituito in un **altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti** di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate **dal Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che **non ne fa parte (4-quinquies)**;
- la **base imponibile** delle operazioni di tutte queste operazioni è determinata, in presenza di un **corrispettivo**, ai sensi dell'[articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972 \(4-sexies\)](#).

Da quanto detto deriva che in seguito all'adesione al Gruppo Iva, **assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese o ricevute tra una casa madre e una stabile organizzazione**. Pertanto, in caso di adesione ad un Gruppo Iva, **non** trova applicazione il principio secondo cui la **stabile organizzazione e casa madre estera** costituiscono un solo ed **unico soggetto passivo** ([circolare AdE 19/E/2018](#)).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio con Valerio Sestini / Freescale